



---

## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

### **Art. 1 – Finalità**

L'associazione sportiva dilettantistica Pallamano Carpi asd afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e forma di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

A tal fine la Pallamano Carpi, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIGH, ente affiliante, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei propri Tesserati, così come individuati dal presente *Modello organizzativo e di controllo*.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente *Modello organizzativo e di controllo* si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di Tesserati FIGH da parte di altri Tesserati.

I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente Modello quando compiuti nell'ambito dell'attività federale o comunque nella pratica dell'attività, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

### **Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare**

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di



caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Modulo, omette di intervenire.

#### **Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere**

I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività, alle sottoindicate linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- 5) in caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui l'impianto di gioco non sia usualmente frequentato;
- 6) durante gli allenamenti collegiali è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
- 7) spiegare in modo chiaro ai fruitori dell'impianto che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

#### **Art. 5 – Natura delle disposizioni**

Le violazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIGH.

I comportamenti contrari alle linee guida individuate all'art. 4 assumono rilievo di infrazione disciplinare in caso di reiterazione successiva al richiamo da parte del Safeguarding Officer.

#### **Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy**

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Modello, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.

Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Pallamano Carpi.

### **I) PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 7 – Safeguarding Officers**

I Safeguarding Officers sono nominati dal Consiglio Direttivo, in numero dispari e nel rispetto delle quote di genere, tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza in campo pallamanistico, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: legale, sanitario e psicologico.



## **PALLAMANO CARPI ASD**

Piazzale Francia, 1 - CARPI (MO), Italy

C.F. e Partita IVA 03870370362

N° Registrazione FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH) 4035



Durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo revocare o sostituire in qualunque momento uno o più Officers ove ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo può incaricare il Safeguarding Officer di presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Modello e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti.

Possono individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Modello.

Ricevono, con le modalità di cui agli articoli che seguono, le segnalazioni relative ai comportamenti delineati all'art. 3 e alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4 ed assumono collegialmente le conseguenti iniziative.

## **II) RAPPORTI FRA TESSERATI**

### **Art. 8 – Doveri di segnalazione**

I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare di cui all'art. 3, che coinvolgano Tesserati (anche minorenni), sono obbligati ad inoltrare la relativa segnalazione al Consiglio Direttivo, direttamente o tramite i Safeguarding Officers (v. art. 9 in quanto il Comitato è totalmente estraneo alla presa in carico e anche ai previsti obblighi di riservatezza ex art. 12).

Nei casi descritti dall'art. 5, i Safeguarding Officers procedono senza indugio ad inoltrare la notizia al Consiglio Federale.

## **III) PROCEDURE**

### **Art. 9 – Condizioni di procedibilità**

Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Modello con due modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) ricezione di segnalazione scritta inviata alla Pallamano Carpi, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora prive dei requisiti di cui al comma precedente, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

### **Art. 10 – Iniziative in caso di conoscenza diretta**

Fatte salve le circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all'art. 3 del presente Modello, in caso di rilevazione diretta di comportamenti contrari alle raccomandazioni previste all'art. 4, il Safeguarding Officer deve intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili al fine di far cessare i suddetti comportamenti. Qualora il comportamento rilevato abbia a persistere, divenendo quindi fattispecie di illecito disciplinare così come previsto dall'art. 5, il Safeguarding Officer dovrà:

- sul luogo di gara, investire un funzionario della Federazione, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante allenamenti, competizioni o ritiri, investire i Tecnici responsabili;
- in entrambi i casi, la relativa informativa sarà inoltrata al Consiglio Direttivo per i rilievi di competenza.



## **PALLAMANO CARPI ASD**

Piazzale Francia, 1 - CARPI (MO), Italy

C.F. e Partita IVA 03870370362

N° Registrazione FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH) 4035



### **Art. 11 – Iniziative conseguenti alla segnalazione**

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto una delle ipotesi di cui all'art. 3, all'atto del ricevimento i Safeguarding Officers hanno il compito di informare la persona offesa che detti comportamenti potrebbero costituire infrazione disciplinare ai sensi del presente Modello e saranno oggetto di eventuale procedimento disciplinare.

I Safeguarding Officers trasmettono la segnalazione al Consiglio Direttivo per la comunicazione della notizia alla Procura Federale e l'assunzione delle ulteriori iniziative.

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, comma 2, i Safeguarding Officers procedono analogamente a quanto disposto nel comma precedente.

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e non si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, i Safeguarding Officers potranno, anche singolarmente, assumere iniziative per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.

Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, i Safeguarding Officers contatteranno preventivamente i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale al fine di ottenere il loro consenso scritto all'audizione del minore ed al trattamento dei relativi dati. Prestato il consenso, l'audizione, se ritenuto necessario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Degli esiti dell'incontro verrà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, i Safeguarding Officers potranno sentirla per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda. I Safeguarding Officers potranno assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato quale responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa. In tal caso, procederà all'audizione del soggetto indicato quale responsabile.

Ove il presunto responsabile sia un minorenne, l'audizione avverrà alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Degli esiti dell'incontro verrà redatto verbale.

In esito ai predetti incontri, i Safeguarding Officers potranno, ove ne ravvisino le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale.

### **Art. 12 – Obbligo di riservatezza**

Fatta eccezione per i casi in cui la violazione rappresenti più grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al Regolamento di Giustizia della FIGH, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 3, i Safeguarding Officers e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

### **Art. 13 – Procedimento disciplinare**

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della FIGH.

## **IV) INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

### **Art. 14 – Misure per la diffusione del presente Regolamento**

La diffusione del presente Modello è obbligatoria.



## **PALLAMANO CARPI ASD**

Piazzale Francia, 1 - CARPI (MO), Italy

C.F. e Partita IVA 03870370362

N° Registrazione FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH) 4035



---

La Pallamano Carpi ne divulgherà i principi tramite sito federale e pagine social, le Società affiliate/aderenti tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (palestre, palazzetti, luoghi di allenamento).

### **Art. 15 – Formazione obbligatoria**

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo dovranno prendere parte a seminari in materia di Safeguarding Policy, che saranno organizzati dalla FIGH, e alla fine dei quali saranno rilasciati degli attestati di partecipazione.

I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli Arbitri e i Tecnici dovranno prendere parte alla formazione di cui sopra.